**INPS - NOTE SULLA REVERSIBILITA’ FIGLI**

a cura di Marco Perelli Ercolini

Aliquote per la reversibilità:

- coniuge solo: 60% (nell’Enpam 70%)

- coniuge e un figlio: 80%

- coniuge e due o più figli: 100%

qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli:

- un figlio: 70%;

- due figli: 80%;

- tre o più figli: 100%.

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

a) hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale

b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Ricordiamo i cicli di istruzione:

· scuola dell’infanzia;

· primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5

 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;

· secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione

 secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e

 formazione professionale, con percorsi di durata triennale e

 quadriennale;

· università.

Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è :

· 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;

· 31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado

Realizza la condizione d’iscrizione classificata “fuori corso” lo studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.

Cause di cessazione - Il diritto alla pensione ai figli superstiti cessa nei seguenti casi:

- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;

- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità.

Ricordiamo che:

i figli studenti possono percepire piccoli redditi annuali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa sia autonoma che dipendente senza vedersi sospesa la pensione ai superstiti.

Infatti il diritto al trattamento pensionistico si collega all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Corte Costituzionale sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999

“la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.

Inps circolare n.185 del 18.11.2015

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% (circa 8.490 euro).

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.